MISURE PER IL RIASSETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 13-quater

Intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attivita' condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.

Versione in vigore dal 29 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura
Estremi	Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
Capo	II — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-4-2012/art-13-quater-intralcio-all-attivita-di-ispezione-degli-organi-deputati-alla

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it